

IL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE **(MUD)**

1. Soggetti obbligati

La legge n. 70 del 1994 ha previsto che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti da leggi, decreti e da altre norme di attuazione in materia ambientale, fossero soddisfatti attraverso la presentazione di un **MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD)**, alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

La comunicazione rifiuti riguarda gli obblighi e i soggetti previsti dal D. Lgs. n. 22 del 1997, e successive modificazioni.

Il D.P.C.M. 24/12/02, che ha approvato il modello unico di dichiarazione ambientale 2003, identifica i soggetti obbligati alla presentazione del MUD nei seguenti:

I - Gestione dei rifiuti speciali (compresi i rifiuti di imballaggio)

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- chiunque svolga operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;
- imprese agricole con un volume di affari annuo superiore a 15 milioni, limitatamente ai soli rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali;
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali (escluse le imprese artigiane con un numero di dipendenti inferiore o uguale a tre);
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.

II - Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

- Comuni, o loro Consorzi o Comunità montane ovvero Aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

III - Rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnati nei porti

- autorità portuali, ove istituite, o autorità marittime.

IV - Rifiuti non assimilati conferiti al servizio pubblico di raccolta in base a convenzione

- gestori del servizio pubblico.

V - Imballaggi immessi sul mercato ed esportati

- produttori di imballaggi vuoti che effettuano nel territorio nazionale la prima cessione ad un utilizzatore sul mercato interno secondo il Regolamento CONAI di cui all'articolo 31 del D.M. 29 ottobre 1997 relativo allo statuto del CONAI;
- autoproduttori di imballaggi così come definiti dal Regolamento CONAI;
- importatori di imballaggi vuoti e pieni;
- esportatori di imballaggi vuoti e pieni.

VI - Imballaggi riutilizzati

- riutilizzatori.

2. Soggetti esclusi

Le esenzioni dall'obbligo della presentazione del MUD, inizialmente previste esclusivamente dal D.Lgs. n. 22/1997, e successivamente integrate dalla legge n. 426/1998 e dall' Ordinanza del Ministero della sanità del 30 marzo 2001 (che ha abrogato e sostituito l'Ordinanza 13/11/2000 del Ministero della Sanità), sono così schematizzabili:

I - Produzione di rifiuti speciali

- imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire 15 milioni;
- piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non abbiano più di tre dipendenti, limitatamente ai rifiuti non pericolosi;
- produttori di rifiuti che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta (in questo caso la comunicazione viene effettuata dal gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita, come ulteriormente confermato dal D.P.C.M. 31/03/1999).

II - Gestione di rifiuti speciali

- rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, di accordi di programma stipulati per favorire la restituzione di beni durevoli, relativamente alle attività di ritiro, trasporto e stoccaggio di tali beni;
- soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
- soggetti che svolgono attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento del materiale specifico a rischio, disciplinate dal D.M. 29/09/2000;
- soggetti che svolgono attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e trasformazione dei materiali ad alto e basso rischio, disciplinati dal D.Lgs. n. 508/1992;
- soggetti che svolgono attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e trasformazione degli altri materiali tal quali e prodotti derivati, destinati

alla distruzione ai sensi del D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49.

III - Imballaggi

- utilizzatori che partecipano a CONAI.

In aggiunta alle suddette situazioni di esclusione, esplicitamente previste dalla normativa, vi sono casi per i quali non sempre è chiaro se esista o meno l'obbligo di presentazione del MUD. Infatti l'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997, prevede che la dichiarazione MUD debba essere presentata da *"imprese ed enti che producono rifiuti"*. Rientrano in questi casi i dentisti, i veterinari, gli studi medici, ecc.

Si consiglia di verificare se in questo caso esistono specifiche Delibere regionali.

2. Luogo e termini di presentazione

Il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), per l'anno 2004, con riferimento all'anno 2003, è il medesimo dell'anno 2003, **approvato con il D.P.C.M. 24 dicembre 2002** (pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2003 e integrato con un successivo D.P.C.M. del 24 febbraio 2003 (pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2003).

Il modello di dichiarazione va presentato alla **Camera di Commercio territorialmente competente**, e cioè a quella della Provincia in cui ha sede l'unità locale in cui è materialmente prodotto, avviato al recupero o smaltito il rifiuto.

Per le attività di trasporto il MUD va presentato alla Camera di Commercio della Provincia dove è situata la sede legale dell'impresa.

Per l'anno 2004, la scadenza per la consegna della dichiarazione è fissata al **30 aprile 2004.**

4. Modalità di presentazione

Il MUD potrà essere trasmesso alla Camera di Commercio:

- **su carta**, o
- **su dischetto.**

La dichiarazione va presentata o mediante consegna diretta o mediante spedizione postale a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento o mediante invio telematico.

I produttori con al massimo tre codici rifiuti C.E.R., conferiti a non più di tre autotrasportatori possono utilizzare una **Scheda anagrafica semplificata.**

Il modello cartaceo è scaricabile anche dal nostro sito, nella sezione MODULISTICA > ALTRE ATTRIBUZIONI.

Gli autotrasportatori e i gestori di rifiuti (compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti) devono presentare la denuncia esclusivamente su supporto informatico.

Per coloro che volessero utilizzare il **supporto informatico**, oltre che trovarlo disponibile presso la Camera di Commercio, è possibile scaricare, gratuitamente, il programma dai seguenti siti Internet:

<http://www.ecocerved.it/home.asp>www.infocamere.it

<http://www.unioncamere.it/MUD/ambiente.htm>www.minindustria.it

<http://www.infocamere.it/ecologia/statistiche/mud.htm>

Su un unico dischetto possono essere presentate più dichiarazioni.

Alla presentazione del dischetto deve essere allegato il modulo riepilogativo delle dichiarazioni contenuto nel supporto informatico (allegato 7).

Anche per l'anno 2004 è prevista la possibilità dell' **invio telematico del MUD**, con utilizzo della firma digitale.

In sostanza, i dichiaranti che dispongono della firma digitale rilasciata da un'Autorità di certificazione, della smart card e del relativo lettore, possono registrarsi e trasmettere telematicamente il MUD.

Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza potranno inviare telematicamente le comunicazioni rifiuti compilate per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che dovrà essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

Per procedere all'invio telematico ci si dovrà collegare al seguente indirizzo Internet: <http://www.mudtelematico.it/HOME.ASP>

Per poter accedere al servizio è necessario eseguire la **REGISTRAZIONE**. Questa operazione fornirà la chiave di accesso alla propria area riservata da indicare nella fase di **LOGIN**. La sezione **IL SERVIZIO** descrive dettagliatamente le modalità di utilizzo del sistema per l'invio telematico.

Anche per l'anno 2004 il MUD va presentato **utilizzando la nuova classificazione CER** (Catalogo Europeo dei Rifiuti), entrata formalmente in vigore il 1° gennaio 2002.

Anche per l'anno 2004, le Camere di Commercio, con la collaborazione di ECOCERVED, organizzano seminari per l'illustrazione degli adempimenti legati al MUD.

5. Diritti di segreteria

Per tale denuncia è previsto il pagamento dei **diritti di segreteria** dell'importo:

- di **15,00 €**, per la denuncia cartacea,
- di **10,00 €**, per la denuncia presentata su supporto informatico.

I diritti vanno pagati sull'apposito Conto Corrente Postale predisposto appositamente dalla Camera di Commercio.

Gli indirizzi delle Camere di Commercio con i relativi numeri di Conto Corrente postale sono reperibili al seguente indirizzo Internet:

http://www.unioncamere.it/MUD/CC_postali2002.doc

La parte del bollettino postale riportante la dicitura “*Attestazione di un versamento*” va presentata unitamente alla comunicazione rifiuti.

In caso di dichiarazioni multiple su supporto informatico, il soggetto che presenta le dichiarazioni per conto di dichiaranti, potrà utilizzare un unico bollettino di pagamento di importo pari alla somma dei diritti di segreteria di ogni singola comunicazione contenuta nella dichiarazione multipla.